



REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO N. 11
AMBIENTE E TERRITORIO

IL DIRIGENTE GENERALE
REGGENTE

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0189734 del 16/06/2015



* 0 0 1 0 2 5 7 4 2 4 *

e p. c .

Ai Comuni costieri

Alle Province di
Catanzaro
Cosenza
Reggio Calabria
Crotone
Vibo Valentia

*Alla Direzione Regionale Calabria
dell'Agenzia del Demanio*

*Al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Direzione Marittima di Reggio Calabria*

*Alla Capitanerie di Porto di
Crotone
Gioia Tauro
Vibo Valentia
Corigliano Calabro*

*Alla Direzione Regionale Calabria
dell'Agenzia delle Entrate*

*Al Settore Urbanistica ed Edil. Cost.,
Demanio marittimo, L. R. 17/2005,
Pianif. Integr. Zone cost. e Strumenti di
Pianif. Negoz.*

Ai Servizi Demanio Regionali di

- Catanzaro e Crotone
- Cosenza
- Reggio Calabria e Vibo Valentia

Loro Sedi

Comunicazione via PEC

Oggetto: Ammissibilità di nuove concessioni demaniali marittime in assenza di Piano comunale di spiaggia (PCS) – Linee guida stagione estiva 2015

Pervengono a questo Dipartimento diverse istanze da parte di Comuni costieri non dotati di Piano comunale di spiaggia circa la possibilità di rilasciare nuove concessioni demaniali marittime stagionali, sicchè si ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 17/2005 e nel rispetto del principio di leale collaborazione, fornire alcune direttive agli enti gestori sull'ammissibilità e sui limiti di un'eventuale attività concessoria.

In via preliminare, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 12 della legge Regione Calabria n. 17/2005, il Piano comunale di spiaggia costituisce lo strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo, sicchè il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, in via generale, è regolato dalle norme del medesimo piano.

Tuttavia, la mancata adozione ed approvazione del PCS da parte di molti Comuni costieri non può essere invocata come causa generalizzata di non accoglimento delle istanze dei privati finalizzate al rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, atteso che, peraltro, non vi è una norma regionale che preveda espressamente tale divieto (sul punto vedasi Consiglio di Stato, Seconda Sez., 02 aprile 2003, n. 2634).

Ciò premesso, si ritiene che il diniego di nuove concessioni demaniali marittime fondato esclusivamente sulla mancata approvazione del PCS sia illegittimo (vedasi Consiglio di Stato Sez. VI, sent. nn. 432 e 1784 del 2014, 467 e 2675 del 2015), sicchè i Comuni costieri non dotati di PCS possono svolgere un'attività concessoria minima sulla base dei limiti e degli indirizzi ricavabili direttamente dalla normativa regionale e/o dagli altri atti di indirizzo o di pianificazione regionali, purchè il rilascio delle predette concessioni non pregiudichi le future scelte di pianificazione dell'ente locale e sia rispettoso dell'ambiente (TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I, 2129/2011).

Ai fini dell'eventuale diniego della concessione demaniale marittima, l'amministrazione concedente dovrà valutare, tra l'altro, la sussistenza di un interesse pubblico militante in senso contrario al rilascio, atteso che la decisione negativa dovrà essere motivata adducendo elementi concreti ritenuti, all'esito di accertamento istruttorio, ostativi all'invocato uso particolare del bene pubblico (ad es. la mancanza di altre spiagge accessibili al pubblico, ecc....).

Pertanto, i comuni costieri calabresi, in assenza di pianificazione, possono rilasciare nuove concessioni demaniali marittime, limitatamente alla corrente stagione estiva 2015, a condizione che vengano rispettati i limiti e gli indirizzi ricavabili direttamente dalla legge Regione Calabria n. 17/2005, dal Piano d'indirizzo regionale, di seguito denominato PIR e dagli altri atti di pianificazione ed indirizzo regionali (PAI, ecc....).

In particolare, si rappresenta che:

- a) la concessione demaniale marittima può essere rilasciata per lo svolgimento di attività che siano compatibili con la funzione pubblica del bene demaniale marittimo (art. 10 l. r. 17/2005);
- b) devono essere rispettate le procedure ad evidenza pubblica previste *ex lege* per l'assegnazione delle concessioni, anche ove il procedimento concessorio sia attivato ad istanza di parte (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1502 del 13.03.2013);
- c) l'occupazione delle aree demaniali marittime deve essere limitata alla corrente stagione estiva;
- d) possono essere realizzate soltanto opere precarie di tipo omologato (chiosco, locali pronto soccorso, bagni chimici) che non pregiudicano la futura pianificazione dell'ente locale, da rimuovere al termine della stagione estiva 2015;
- e) devono essere acquisiti gli altri pareri e/o autorizzazioni prescritti *ex lege* e collegati al titolo concessorio, imposti dalla normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale, doganale, nonché deve essere rispettata la normativa PAI e quella concernente la sicurezza della navigazione;
- f) devono osservarsi gli indirizzi, i limiti, i vincoli ed i divieti derivanti dalla normativa regionale sul demanio marittimo, con particolare riferimento:
 - 1) alla percentuale non inferiore al 30% di aree demaniali marittime (fronte mare concedibile ai fini della balneazione) da destinare a spiaggia libera, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) della legge regionale n. 17/2005 e dell'art. 6 comma 4 del PIR;
 - 2) alla distanza non inferiore a metri lineari 50 tra rispettive aree per nuove concessioni ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. c) della legge regionale n. 17/2005;

- 3) alla presenza degli accessi a mare, dei servizi minimi sulle aree in concessione (art. 6 comma 1 lett. f) l. r. 17/2005 ed art. 6 comma 6 del PIR), nonché della presenza dei wc per disabili e del rispetto della normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche al fine di consentire ai disabili l'accessibilità all'interno degli impianti balneari e la balneazione (artt. 6 comma 1 lett. f) e 15 comma 2 della legge regionale 17/2005, artt. 5 comma 10 e 7 comma 4 del PIR);
- 4) alla visibilità del mare e dell'orizzonte marino, delle dune e delle spiagge ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 17/2005;
- 5) al rispetto degli standard sui servizi di cui all'art. 7 del PIR;
- 6) alla presenza dei servizi a rete (luce, acqua, fogna, ecc....) e di strade di accesso.

In ogni caso, non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime:

- 1) nei tratti di costa scogliera, tratti di arenile non atrofizzati, cale, pinete litorali, spiagge alla confluenza delle foci di corsi d'acqua, nelle zone di interesse archeologico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e nelle aree boschive costiere, eccezion fatta per la realizzazione di strade di tutela del bosco e di accesso al demanio marittimo, ai sensi dell'art. 11 commi 2 e 3 della legge regionale n. 17/2005;
- 2) su aree intercluse o non raggiungibili direttamente dalla viabilità pubblica (art. 7 comma 5 PIR);
- 3) che comportino usi esclusivamente privati del demanio marittimo, e cioè non riconducibili ad attività di interesse o di uso pubblico, ad attività fruibili dal pubblico o ad attività produttive (art. 5 comma 2 PIR);
- 4) che prevedano la realizzazione di opere fisse sulla spiaggia salvo che abbiano finalità di difesa (art. 5 comma 4 PIR);
- 5) nelle spiagge libere per la realizzazione di depositi di attrezzature a supporto per la balneazione (art. 5 comma 11 PIR).

Ai fini del rilascio di nuove concessioni demaniali marittime dovrà essere osservata, altresì, la normativa PAI, da ultimo aggiornata con l'approvazione del Piano stralcio concernente l'erosione costiera (deliberazione Comitato Istituzionale ABR n. 2 del 22 luglio 2014 – **Adozione di "Piano di bacino Stralcio di Erosione costiera" e relativi allegati.**

Sulla scorta delle surrichiamate direttive si ritiene che, pur in assenza di Piani comunali di spiaggia approvati, sia possibile, limitatamente alla corrente stagione estiva 2015, il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime che non pregiudicano la futura attività di pianificazione dei Comuni costieri calabresi ed in particolare:

- a) concessioni demaniali marittime per il servizio spiaggia a supporto di villaggi turistici, alberghi ed impianti di pubblico interesse (art. 14 l. r. 17/2005), facendo ricorso alle procedure ad evidenza pubblica previste *ex lege* ed a condizione che le medesime aree con le relative destinazioni siano incluse nei redigendi PCS.

Nell'ambito del servizio spiaggia, si ritiene che ai fini del rilascio della nuova concessione, debbano essere garantiti i servizi minimi, ovvero i servizi igienici, la torretta per il bagnino, i locali pronto soccorso ed eventualmente un piccolo chiosco per la vendita di panini, acqua, ecc..

Tali opere potranno essere realizzate soltanto mediante strutture di tipo omologato (ad es. A.I.G.I.D.A) e sarà necessario, inoltre, acquisire gli altri pareri e/o autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente e collegati alla concessione demaniale marittima.

Per impianti di pubblico interesse si deve intendere l'insieme delle strutture ricettive che presentano caratteristiche analoghe ai villaggi turistici ed agli alberghi, rispetto alle quali il servizio spiaggia si pone quale attività complementare (ad es. un campeggio, ma non un ristorante o un bar).

Il Comune costiero, nei casi di richieste di concessioni demaniali marittime a supporto di villaggi turistici, alberghi o impianti di pubblico interesse, ove ritenga di rilasciare le predette concessioni, dovrà

procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale e sull'albo pretorio on line di apposito avviso pubblico che predetermini i criteri di aggiudicazione dell'area demaniale marittima per il servizio spiaggia;

- b) concessioni stagionali per piccoli punti d'ormeggio e/o per rimessaggio di piccole imbarcazioni, senza ulteriori opere a terra. In tal caso, ferma restando la discrezionalità dell'ente locale, tali nuove concessioni sono ammissibili nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, nonché della normativa ambientale, paesaggistica, di sicurezza della navigazione e purché non interferiscano con la balneazione;
- c) concessioni demaniali marittime suppletive a vantaggio di soggetti già titolari di concessione, nel caso in cui sia disponibile un nuovo tratto di spiaggia a seguito di ripascimento naturale, soltanto per la mera posa di ombrelloni e sedie a sdraio fino a 5 metri dalla linea di battigia, senza variazione del fronte mare concesso e senza la realizzazione di nuove opere o la modifica di quelle già autorizzate, nè l'aumento della superficie coperta assentita dall'originario titolo concessorio;
- d) concessioni demaniali marittime per giochi per bambini, senza la realizzazione di opere, ma mediante la posa di gonfiabili e simili;

Le concessioni demaniali marittime stagionali di cui alle precedenti lett. a), b), c) e d) non possono essere rinnovate o prorogate oltre la corrente stagione estiva e non possono essere considerate quali concessioni vigenti da salvaguardare ai fini dell'adozione ed approvazione del PCS.

In assenza di PCS è, inoltre, ammesso il rilascio delle seguenti concessioni demaniali marittime:

- 1) concessioni demaniali marittime per la realizzazione o il completamento di opere pubbliche da parte dei comuni costieri, attivando, ove necessaria, la procedura di variante di cui all'art. 14 comma 2 della legge urbanistica regionale (l. u. r. n. 19 del 2002 e s. m. i.).

I Comuni, al fine di realizzare o completare opere pubbliche ricadenti sul demanio marittimo, possono, in alternativa al titolo concessorio, regolare l'occupazione e l'utilizzazione delle zone demaniali marittime interessate dagli interventi richiedendo le aree in consegna ai sensi dell'art. 34 del codice della navigazione. La validità dell'eventuale concessione demaniale marittima sarà stabilita dal Comune;

- 2) concessioni demaniali marittime suppletive, ai sensi dell'art. 24 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, al fine di ottemperare a precisi obblighi di legge concernenti il rispetto della normativa sulle barriere architettoniche, la dotazione dei servizi minimi quali quelli igienici, i locali di pronto soccorso, la torretta del bagnino, purché non vi sia variazione del fronte mare concesso. La validità delle predette concessioni demaniali marittime suppletive non potrà andare oltre la scadenza del titolo demaniale originario.

In ogni caso, ove la legge regionale n. 17/2005 e gli altri strumenti di pianificazione regionali non forniscano sufficienti indirizzi per lo svolgimento di un'attività concessoria minima da parte dei comuni costieri, non si potrà prescindere dall'approvazione del PCS, sicché la mancanza del suddetto strumento pianificatorio non consente:

- 1) il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime pluriennali, con conseguente aumento del carico urbanistico sulle aree demaniali marittime, in assenza della determinazione di criteri e limiti concernenti la superficie coperta realizzabile, i materiali impiegabili, gli standard, ecc....;
- 2) la realizzazione di nuove opere o l'aumento della superficie coperta da parte di soggetti già titolari di concessioni, eccezion fatta per gli interventi rispondenti a precisi obblighi di legge (vedasi intra pag. 4, n. 2);
- 3) la variazione del fronte mare concesso da parte di soggetti già titolari di concessioni;
- 4) il mantenimento per l'intero anno delle strutture degli stabilimenti balneari,

atteso che il rilascio delle summenzionate concessioni pregiudicherebbe, senza dubbio, le future scelte pianificatorie dell'ente locale.

Nel caso in cui, invece, venga dichiarata, ai sensi dell'art. 47 del cod. navig., la decadenza dei rapporti concessori, anche i Comuni non dotati di PCS possono rimettere a gara il lotto già in concessione.

Infine, per quanto concerne la fattispecie delle autorizzazioni demaniali brevi, richiamate anche dalla circolare prot. gen. SIAR n. 238891 del 06 luglio 2012, si ritiene di dover precisare che i Comuni possono rilasciare autorizzazioni demaniali per l'occupazione e l'utilizzazione di zone del demanio marittimo e del mare territoriale, nonché di pertinenze del demanio marittimo per non più di trenta giorni, al fine di svolgere attività estemporanee ed occasionali diverse dalla balneazione, in occasione di fiere, feste patronali, gare, manifestazioni religiose, sportive e simili (vedasi sul punto la circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 90 del 27 luglio 1999).

Inoltre, si soggiunge che il riferimento alla DGR. n. 184/2004, di cui alla circolare prot. gen. Siar n. 238891 del 06 luglio 2012, ha valore, esclusivamente, esemplificativo, ai fini dell'individuazione delle attività che oggi, limitatamente ai fini demaniali, possono essere autorizzate dai comuni e pertanto le indicazioni di cui alla presente nota sostituiscono quelle impartite con la lett. H della predetta circolare regionale.

Qualora la richiesta di occupazione ed utilizzazione delle aree demaniali marittime riguardi finalità che si esauriscono in pochi giorni, si ritiene che si possano rilasciare delle mere autorizzazioni a condizione che non sia prevista la realizzazione di opere, ad eccezione di quelle che sono semplicemente appoggiate al suolo (ad es. gazebo, stands, palchetti, ecc.), seguendo, a tal fine, le indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 99 del 15 maggio 2000 (Ministero Trasporti e della Navigazione, prot. DEM2A-1090), ed istituendo un apposito registro relativo alle medesime autorizzazioni che non sono soggette al pagamento del canone, dell'addizionale regionale e dell'imposta di registro, a condizione che non presentino finalità lucrative.

Le c. d. autorizzazioni brevi possono essere rilasciate anche su spiaggia libera, a condizione che non venga limitata la fruizione collettiva dell'arenile, sicchè, in ogni caso è necessario contenerne il numero ed evitarne la proroga o il rinnovo.

Laddove l'occupazione e l'utilizzazione delle aree demaniali marittime non risponda alle esigenze occasionali ed estemporanee di cui sopra, ma si protragga nel tempo, di stagione in stagione, come nel caso ad es. delle richieste di realizzazione di chioschi in legno e di altri manufatti amovibili necessari allo svolgimento di attività commerciali e non, occorre che il PCS approvato regolamenti tali fattispecie, sicchè in assenza di pianificazione è precluso il rilascio delle predette autorizzazioni e/o concessioni.

Tanto si rimette agli enti locali per il seguito di competenza, raccomandando la puntuale osservanza delle direttive ivi impartite.

La Direzione Marittima di Reggio Calabria che legge per conoscenza è pregata di voler dare la più ampia diffusione della presente ai propri uffici ai fini dei consequenziali adempimenti.

Distinti saluti.

Il ~~Dirigente~~ del Servizio

~~Avv. Alessandro Ronco~~

Il Dirigente Generale Reggente

Ing. Domenico Pallaria